

7781



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma, 22 GIU. 2020

Prot. n. 97348/2020
Entrata prot. n. 95978/2020
Allegati: 1
Risposta a Nota del

All'Ufficio legislativo Economia
Sede

: p.c.

All'Ufficio coordinamento legislativo
Sede

All'Ufficio legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: A.C. 2547 – DL 28/2020 Misure urgenti in materia di intercettazioni, di ordinamento penitenziario, di giustizia civile, penale, amministrativa e contabile e per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. Relazione tecnica di passaggio.

È stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata al passaggio del provvedimento in oggetto alla Camera dei Deputati, pervenuta dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 31 dicembre 2009.

Al riguardo, per quanto di competenza, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si restituisce la relazione tecnica di cui trattasi debitamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19”

RELAZIONE TECNICA

Con il provvedimento in esame si propongono in sede di conversione, al testo del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante modifiche urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19, le modifiche di seguito illustrate.

Trattasi di misure che consentono di differire l'efficacia della riforma delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, inseriscono norme di coordinamento ed integrazione delle disposizioni contenute all'articolo 83 del D.L. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, in materia di sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e intervengono in tema di detenzione domiciliare e permessi nel caso di detenuti per condanne per i reati gravissimi di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p. ovvero sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis c.p.p. dirimendo questioni interpretative nell'applicazione della disciplina degli istituti interessati, inserendo la previsione di interlocuzioni e scambi informativi da effettuare in tempi stabiliti tra l'autorità procedente e i procuratori distrettuali o con il procuratore nazionale antimafia.

Poiché, con l'articolato in esame, il contenuto delle norme del decreto legge 10 maggio 2020 n. 29, in materia di concessione di misure alternative alla detenzione intramuraria o sostitutive della misura cautelare della custodia carceraria, confluisce nella presente conversione del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, in materia di proroga delle intercettazioni e sospensioni processuali D.L. 30 aprile 2020, n. 28, si è ritenuto necessario, procedere alla contestuale abrogazione del decreto-legge n. 29 del 2020 (*articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione*), i cui contenuti sono stati trasfusi, con modificazioni, negli articoli dal 2 al 2-quater del presente provvedimento, fatti salvi gli effetti che si sono prodotti ed i rapporti giuridici sorti in virtù della vigenza del predetto D.L. 29/2020.

Il presente provvedimento è composto da 3 Capi e da vari articoli integrati in sede di conversione del testo del decreto-legge n. 28 del 2020, che vengono di seguito esaminati.

Capo I – Misure urgenti in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, di ordinamento penitenziario e disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile.

Articolo 1

(Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)



Con il *comma 1) dell'articolo* in esame, si interviene sul differimento dell'efficacia della riforma della disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, apportando modifiche all'articolo 1 e 2 del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni con la legge 28 febbraio 2020, n. 7 recante " Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni", a sua volta intervenuto con modifiche alla previgente disciplina (decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216) prorogando i termini di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni.

La proroga proposta, come indicato in premessa, si colloca nell'ambito dei numerosi interventi legislativi resisi necessari dal sorgere e dal perdurare dello stato di emergenza causato dalla pandemia COVID 19, che sta interessando l'intero territorio nazionale, e che ha determinato la sospensione delle attività giudiziarie e delle collegate attività organizzative funzionali a consentire la piena applicazione della riforma delle intercettazioni. Con la disposizione in esame si prevede di prorogare i termini già modificati dall'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni con la legge 28 febbraio 2020, n. 7, in particolare di spostare dal 30 aprile 2020 al 31 agosto 2020, il termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di intercettazioni, nonché di posticipare al 1° settembre 2020, il termine originariamente previsto al 1° maggio 2020.

Inoltre, con la stessa finalità di armonizzazione dei tempi della disciplina in materia di intercettazioni con l'articolo 1, comma 2 si modifica il comma 8 del sopra richiamato articolo 2, stabilendo di prorogare l'applicazione delle disposizioni in esame ai procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020 anziché al 30 aprile 2020, fatta eccezione del comma 6 del citato articolo, in modo da non precludere agli uffici giudiziari la possibilità di applicare le modalità telematiche semplificate, fissate con il decreto del Ministro della giustizia, di deposito degli atti e provvedimenti relativi alle intercettazioni, anche prima del termine del 31 agosto 2020, al fine di favorire proprio nel perdurare dell'emergenza sanitaria, il ricorso a tali strumenti tecnologici.

Si segnala che, il presente articolo, che si occupa di intervenire su un apparato normativo che necessita di coordinamento ed armonizzazione dovuti all'eccezionalità della situazione provocata dall'attuale emergenza sanitaria, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto prevede una serie di modifiche alla disciplina delle intercettazioni coerente con l'utilizzo di tale strumento di accertamento probatorio, nell'ambito della più ampia sospensione dell'attività giudiziaria e proroga dei termini processuali. Pertanto, si segnala che dall'attuazione delle disposizioni introdotte non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, garantendo che agli adempimenti di natura tecnico-operativa non sospesi potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1-bis

(Utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria)

L'articolo in esame definisce le modalità di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto per finalità di sicurezza penitenziaria e per tutte le funzioni di polizia svolte dal Corpo ai sensi dall'articolo 5 della legge 15/1990. L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del personale abilitato del Corpo di polizia penitenziaria è previsto, nell'ambito delle funzioni svolte dal predetto personale ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per assicurare una più efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza all'interno dei medesimi.

Si rappresenta che l'intervento in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di una misura organizzativa tesa a implementare la sicurezza penitenziaria mediante l'utilizzo dei cosiddetti "droni". La spesa per tali apparecchi volanti è già stata programmata e finanziata dall'amministrazione nell'ambito delle risorse destinate agli investimenti in attrezzature e impianti, utili a consentire lo svolgimento in maniera efficiente dei compiti istituzionali della polizia penitenziaria.



Articolo 2
(Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi)

L'articolo 2 del presente provvedimento e gli articoli aggiuntivi introdotti in sede di conversione al decreto-legge 28/2020 apportano le necessarie modifiche a talune disposizioni dell'ordinamento penitenziario, in tema di concessione e revoca di misure alternative alla custodia in carcere sia come misura cautelare che come misura definitiva nonché per il differimento di esecuzione della pena riguardo ai detenuti soggetti a condanne per i reati gravissimi o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis del medesimo ordinamento ed alla necessità di intervento specifico per assicurare l'acquisizione di ogni elemento utile a definire il profilo di pericolosità sociale attuale del condannato, per poter operare in concreto il bilanciamento richiesto dalla disposizione normativa tra le esigenze di tutela della salute e quelle di sicurezza della collettività, nell'attuale contesto emergenziale sanitario nazionale.

Innanzitutto, analizzando l'attuale testo dell'articolo 2, si possono enucleare alcune importanti modifiche. *In primis al comma 1, lettera a) numeri 1) e 2) dell'articolo* in esame si inserisce l'integrazione dell'art. 30 bis O.P. per individuare quale sia l'autorità giudiziaria che procede nel caso di soggetto non ancora condannato in via definitiva.

La disposizione in esame è di natura prettamente procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il secondo intervento sul *comma 1, lettera a) numeri 1) e 2) e sulla lettera b) dell'articolo* in esame, mira al condivisibile obiettivo di omologare l'individuazione del procuratore distrettuale competente ad esprimere il parere per la rivalutazione delle misure di differimento della pena o di applicazione della detenzione domiciliare a quella prevista nel D.L. 28/2020 per l'espressione del parere su permessi e detenzione domiciliare.

Si osserva, infatti, che l'espressione corretta per individuare il procuratore distrettuale competente è «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna» e non «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna». Questo perché la sentenza in esecuzione (ossia quella di condanna definitiva) non necessariamente è quella emessa dal tribunale, che potrebbe essere stata riformata in appello. Il riferimento, quindi, va fatto al «distretto» in cui è stata pronunciata la sentenza di condanna (dal tribunale o dalla corte d'appello). *La modifica normativa in esame ha carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un intervento normativo teso a rendere più chiara ed agevole la lettura della norma.*

L'ulteriore intervento riguarda poi la sostituzione *dell'ultimo periodo della lettera b) del primo comma del presente articolo*, prevede che non si possa provvedere al rinvio della esecuzione della pena con concessione della detenzione domiciliare, prima del decorso dei termini fissati per ricevere i pareri previsti, ad eccezione di esigenze di motivata eccezionale urgenza.

Si tratta di una modifica che ha natura lessicale e serve a precisare il contenuto della norma. Per il suo carattere ordinamentale la proposta non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, intervenendo *ancora sul medesimo ultimo periodo del comma 1, lettera b) dell'articolo* in esame, si realizza il necessario adeguamento normativo di ogni casistica prevista dall'articolo 47-ter, stabilendo che, come già previsto nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo in esame, la revoca del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare possa avvenire anche nel caso in cui venga meno il presupposto inserito nel comma 1-ter della medesima disposizione (cioè la motivazione relativa al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare o la sua proroga), attualmente non contemplato. *Si segnala che, stante la natura ordinamentale e precettiva, che mira a riequilibrare le fattispecie previste nell'art. 47-ter O.P., offrendo al giudice il compito di valutarle in maniera più equa, dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, garantendo che alle attività collegate di carattere istituzionale potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*



Articolo 2-bis

(Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)

Come si è detto, l'intervento in sede di conversione del D.L. 28/2020 ha previsto l'introduzione di una serie di nuovi articoli. Con quello in esame nonché *con gli articoli 2-ter e 2-quater* si è trasferito il contenuto delle norme del decreto legge 10 maggio 2020 n. 29, con la finalità di realizzare un unico corpo normativo rispetto alla materia trattata proprio in virtù della omogeneità delle norme oggetto delle modificazioni.

Innanzitutto, la disposizione "de qua" ribadisce la natura intrinsecamente temporanea del beneficio della detenzione domiciliare di cui al predetto articolo 47-ter della legge 354/1975, ancorando la permanenza o meno della fruizione della misura alternativa esclusivamente alla possibile evoluzione delle condizioni di salute della persona nei cui confronti è stata concessa. Si tratta, in sostanza di valutare e ponderare la concessione e permanenza del beneficio de quo anche ai condannati ed agli internati per delitti di particolare gravità (quali quelli previsti dagli articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa) nonché ai condannati ed agli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. A tale fine, pertanto, *ai commi dall'1 al 3* è stabilita una puntuale procedura con continuo monitoraggio sia delle condizioni di salute dell'interessato che della situazione di accoglienza delle strutture penitenziarie e/o reparti di medicina protetta. Pertanto, il magistrato o il tribunale di sorveglianza che hanno adottato il provvedimento di concessione devono costantemente sottoporre la decisione presa ad una periodica rivalutazione, considerando la permanenza delle ragioni che hanno indotto all'ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento dell'esecuzione della pena i soggetti per i quali sussiste una condanna ai sensi degli articoli sopra indicati nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato. Per tali motivazioni vengono dettate precise regole e termini procedurali: i giudici della magistratura di sorveglianza competenti devono acquisire il parere del Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata sentenza di condanna del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e valutare la permanenza dei predetti motivi legati all'emergenza sanitaria Covid-19 entro il termine di quindici giorni dall'adozione del medesimo. Successivamente, la loro valutazione sulla sussistenza delle motivazioni di adozione del provvedimento di ammissione al beneficio è richiesta con cadenza mensile. La stessa però può anche essere anticipata qualora venga comunicata dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria l'avvenuta individuazione di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetti nella disponibilità delle competenti articolazioni, adeguati alle condizioni di salute del condannato o dell'internato e previo parere sulla situazione sanitaria locale da parte dell'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della giunta regionale.

Il comma 4 all'articolo 2-bis, in deroga al termine ordinatorio di 60 giorni previsto dall'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fissa un termine di 30 giorni dalla ricezione degli atti per la decisione del tribunale di sorveglianza, nel caso di revoca, da parte del magistrato di sorveglianza, del provvedimento adottato in via provvisoria, ai sensi degli artt. 684 c.p.p. o 47-ter, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, a seguito della rivalutazione dei presupposti connessi all'emergenza sanitaria. Il mancato rispetto del termine è sanzionato con la cessazione di efficacia del provvedimento provvisorio del magistrato di sorveglianza. *Si tratta di un intervento normativo che non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto si preoccupa di garantire il tempestivo ed effettivo svolgersi di un contraddittorio sulle misure*



interinali adottate dal magistrato di sorveglianza, nella sede e con le modalità previste in via ordinaria per il procedimento di sorveglianza, ai sensi degli artt. art. 666 e 678 c.p.p. Pertanto, agli adempimenti di natura tecnico-operativa potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento con cui è revocata la detenzione domiciliare o il differimento della pena è immediatamente esecutivo (**comma 3**).

Il comma 5 prevede, infine, che le disposizioni del presente articolo si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020. Per i provvedimenti di revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena già adottati dal magistrato di sorveglianza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di trenta giorni previsto dal comma 4 decorre dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

La disposizione in esame ha natura precettiva e procedurale ed è diretta ad assicurare una verifica puntuale del persistere delle condizioni di emergenza epidemiologica poste alla base della concessione di benefici di espiazione alternativa della detenzione intramuraria. La straordinarietà ed eccezionalità della situazione pandemica impongono di operare un costante monitoraggio ed una fattiva valutazione della rilevanza di tutti gli elementi necessari a giustificare l'impossibilità della continuazione del regime carcerario, atteso che la mancata prevedibilità dell'evolversi delle condizioni emergenziali non consentono alcun espletamento di giudizi prognostici neanche in relazione allo stato di salute dei detenuti interessati dalla presente norma. Si assicura, ad ogni modo, che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di adempimenti di natura istituzionale che vengono già consuetudinariamente espletati dagli organi a ciò preposti e che potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2-ter

(Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)

Il presente articolo prevede che i presupposti per l'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare siano considerati anche per valutare la permanenza o meno della misura cautelare sostitutiva della custodia carceraria. Pertanto, la norma in esame dispone che il pubblico ministero, verifichi la permanenza dei requisiti entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione della predetta misura degli arresti domiciliari e, successivamente, con cadenza mensile, chiedendo al giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere nell'ipotesi che continuino a sussistere le originarie esigenze cautelari di applicazione della misura restrittiva intramuraria e nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato. Anche in relazione alla presente disposizione è stabilito, però, che il giudice operi, a sua volta, una propria valutazione sulla permanenza dei motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di sostituzione della custodia cautelare in carcere nonché sulla disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute dell'imputato, dove lo stesso possa essere nuovamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere compatibilmente con le sue condizioni di salute, subordinando la decisione alla luce di atti o a seguito dell'acquisizione degli esiti di accertamenti d'ufficio disposti senza formalità ovvero di perizie condotte nelle forme previste dagli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale, i cui esiti devono essere acquisiti nei quindici giorni successivi.

Anche per tale norma deve essere ribadito che le sue disposizioni si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020.

Anche tale disposizione, che stabilisce che si debba procedere alla verifica dell'attualità delle condizioni di salute dell'imputato che hanno determinato l'impossibilità della custodia cautelare in carcere con le modalità già previste dal vigente codice di procedura penale, non ha effetti negativi



per la finanza pubblica, potendo le attività e gli adempimenti connessi, di natura istituzionale, attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2-quater

(Misure urgenti di contrasto al COVID-19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni)

La disposizione in esame interviene in modo specifico in tema di colloqui a distanza con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati, compresi anche i minorenni, prevedendone lo svolgimento a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante comunicazione telefonica che può essere autorizzata oltre i limiti previsti dalla normativa citata (**comma 1**). Tale articolo è dettato dalla necessità di fronteggiare il rischio di contagio causato dal perdurare dell'emergenza sanitaria ripristinando sino al 31 maggio 2020 la modalità di colloquio a distanza, già prevista dall'art 83 comma 16 del D.L. 2020 n.18 con durata limitata al 2 marzo 2020. **Il comma 2** del presente articolo dispone, inoltre, che il direttore dell'istituto penitenziario o di quello minorile, previo parere dell'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione e sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, stabiliscano a quanti colloqui in presenza possano essere ammessi i detenuti, gli internati e gli imputati, rimanendo comunque fermo il loro diritto ad almeno un colloquio mensile in presenza dei familiari o altra persona che ne vanti il diritto. *Si segnala che dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, garantendo che alle attività collegate si potrà provvedere attraverso l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in particolare, per i collegamenti a distanza già ampiamente sperimentati, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2020, alla Missione Giustizia - UdV 1.1 amministrazione penitenziaria - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Azione "Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute" Capitolo 1762 "Spese per il pagamento di canoni e utenze ecc.", che reca uno stanziamento di euro 152.809.404 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari" Capitolo 1751 "Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo" che reca uno stanziamento di euro 572.338 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022; UdV 1.3 giustizia minorile e di comunità - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità" Capitolo 2061 p.g. 13 "Spese per il pagamento di canoni e utenze ecc.", che reca uno stanziamento di euro 8.390.091 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e Capitolo 2121 "Spese per il funzionamento del sistema informativo", che reca uno stanziamento di euro 892.491 per l'anno 2020 e di euro 842.491 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.*

Articolo 2-quinquies

(Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute)

Il presente articolo è stato introdotto col fine di consentire, alla luce anche della contingenza del periodo di emergenza epidemiologica in cui i contatti interpersonali sono stati di molto ridotti, una maggiore frequenza nella corrispondenza telefonica delle persone detenute con i propri familiari più stretti, fatta eccezione per i detenuti sottoposti al regime dell'articolo 41-bis della legge 345/1975. Per tale motivazione sono previste delle eccezioni alle regole generali stabilite all'art. 39 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, che viene in parte modificato e, per il comma 3 cessa di avere efficacia. *Le modifiche introdotte sono di natura ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo essere fronteggiate con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*



Articolo 2-sexies
(Disposizioni in materia di garanti dei detenuti)

L'introduzione del presente articolo modifica l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserendo all'articolo 2 della disposizione dell'O.P. i commi 2-quater.1, 2-quater.2 e 2-quater.3.

Tali norme prevedono che il Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, in quanto Organismo di monitoraggio indipendente (NPM), acceda senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni 41-bis, incontri i detenuti e gli internati e svolga con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo e a videoregistrazione. Sono invece consentiti colloqui riservati con i Garanti regionali e locali, svolgendo colloqui visivi esclusivamente videoregistrati nel primo caso e esclusivamente con visita accompagnata agli istituti nel secondo caso.

Le disposizioni in esame sono di natura prettamente procedurale e non coinvolgono nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato potendo essere attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, Programma: Amministrazione penitenziaria - CdR Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Azione "Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie", sull'apposito capitolo 1753 "Spese di funzionamento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, ivi compresi i compensi ai componenti" che reca uno stanziamento a legislazione vigente di euro 400.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

Articolo 3
(Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020)

Gli interventi sull'articolo 3 del presente provvedimento prevedono modifiche ad alcune disposizioni di altri provvedimenti, soprattutto relative a provvedimenti già approvati ed entrati in vigore nel corso del periodo di emergenza epidemiologica e sanitaria, allo scopo di migliorarne, ampliarne o restringerne la portata applicativa.

Il comma 1, lettera a) n. 1), apporta delle modifiche al comma 3 dell'art. 83 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. 27/2020, includendo fra i procedimenti indifferibili e urgenti, quindi non rinviabili, tutti quei procedimenti inerenti le "cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile attraverso la sostituzione delle parole "cause relative ad alimenti".

Si tratta di un intervento normativo che non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto si preoccupa di tutelare i diritti dei minori non solo in riferimento alle problematiche relative ad alimenti o obbligazioni alimentare derivanti dai rapporti familiari, ma sin riferimento ad una tutela più ampia dei diritti dei minori.

Pertanto, agli adempimenti di natura tecnico-operativa non sospesi potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'eccezione alla regola generale della sospensione dei termini rimane confermata per **il n. 2) dello stesso comma, stessa lettera del presente articolo,** riguardo ai procedimenti penali nei quali i termini di custodia cautelare vengono a scadere nel periodo di sospensione sopra previsto o nei sei mesi successivi, secondo quanto disposto dall'articolo 304, comma 6 c.p.p. al fine di non pregiudicare la condizione privativa dello *status libertatis* di ciascun individuo. Tale termine, pertanto, continua il suo naturale decorso senza sospensioni o interruzioni.

Anche in tale caso agli adempimenti di natura tecnico-operativa non sospesi potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, come ulteriore modifica interessante sempre l'art. 83 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. 27/2020, riguarda l'inserimento al **presente articolo, comma 1, dopo la**



lettera b), della lettera b-bis con la quale si sostituiscono al comma 6, primo periodo della disposizione sopra citata, le parole «il 31 luglio 2020» con le seguenti: «30 giugno 2020», al fine di consentire una più rapida ripresa della completa attività giurisdizionale. Si tratta di una modifica necessaria per allineare i termini della c.d. fase 2 alle altre disposizioni di legge. La modifica di natura precettivo-ordinamentale non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

C'è, poi, un intervento di chiarimento terminologico che al comma 1, lettera c) del presente provvedimento interviene modificando il comma 7 lettera f) dell'art. 83 del citato D.L. 18/2020.

Si tratta di un intervento lessicale in cui si specifica che il luogo da cui si collegano i magistrati gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge e che deve essere ubicato all'interno dell'ufficio giudiziario. La natura terminologica della proposta la rende neutrale dal punto di vista finanziario.

Al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite, inoltre, la lettera c-bis) e la lettera c-ter). Per quanto concerne la lettera c-bis), in essa si prevede la sostituzione del comma 7-bis, stabilendo che dopo la data del 31 maggio 2020 è ripristinata la continuità degli incontri protetti tra genitori e figli già autorizzata dal Tribunale dei Minori per tutti i servizi residenziali, non residenziali e semi residenziali per i minorenni, nonché negli spazi neutri, favorendo l'adozione obbligatoria di protocolli di sicurezza anti contagio e le misure di distanziamento sociale, salvaguardando quanto già disposto con provvedimento giudiziale fino al 31 maggio 2020 per gli incontri genitori figli in spazi neutri ovvero alla presenza di un operatore sociale con collegamenti audio video da remoto fino al 31 maggio 2020. La sospensione degli incontri, nel caso in cui non sia possibile assicurare i collegamenti da remoto, può protrarsi esclusivamente nei casi in cui in cui si è in presenza di taluno dei delitti di cui alla legge n. 69 del 2019.

Si rappresenta che l'intervento in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto trattasi di modifica di natura ordinamentale volta ad assicurare la continuità degli incontri fra genitori e figli in spazi neutri ovvero alla presenza di un operatore sociale.

Con la lettera c-ter), invece, è prevista l'aggiunta del comma 11.1 sempre all'art. 83 del D.L. 18/2020, con il quale si dispone che dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa dei documenti informatici. È comunque consentito il deposito degli atti con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

La modifica ha effetti di neutralità per la finanza pubblica, in quanto deve che già attualmente il deposito telematico degli atti magistrato costituisce il canale preponderante di deposito, con mere eccezioni marginali.

Sempre in tema di modifiche al suddetto articolo 83 del D.L. 18/2020, al comma 1, dopo la lettera h) è introdotta la lettera h-bis con la quale dopo l'ultimo periodo del comma 20-bis si stabilisce che il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l'accordo così formato. In tali casi l'istanza di notificazione dell'accordo di mediazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata, di cui l'ufficiale giudiziario può estrarre le copie analogiche necessarie ad eseguire la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

La modifica ha natura ordinamentale per snellire procedure burocratiche e favorire il meccanismo della consegna degli atti all'ufficiale giudiziario per i successivi adempimenti notificatori. Pertanto, la stessa non comporta oneri per la finanza pubblica.

Ulteriori modifiche di adeguamento/aggiornamento di disposizioni normative interessano, con l'introduzione del comma 1-bis all'art. 3 del presente provvedimento, l'art. 88 delle disp. att. del cp.c., al quale viene aggiunto, successivamente al comma 1, un altro comma relativo alla sottoscrizione del verbale di conciliazione. Secondo tale disposizione, se il verbale di udienza o conciliazione è redatto con strumenti informatici occorrerà apposita dichiarazione del giudice che i soggetti che hanno sottoscritto (parti, cancelliere e difensori) sono stati edotti del contenuto degli accordi, avendo tale dichiarazione valore di titolo esecutivo o di conciliazione sottoscritta in udienza.

La disposizione di nuova introduzione ha effetti di neutralità per la finanza pubblica, in quanto deve che già attualmente gli adempimenti con modalità telematiche degli atti da parte del



magistrato costituisce il canale preponderante per espletare parecchie incombenze, con mere eccezioni marginali.

Con l'introduzione, invece, del successivo *comma 1-ter all'art. 3*, si prevede di modificare l'art. 16, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche nei procedimenti avanti il Consiglio nazionale forense in funzione giurisdizionale.

Trattasi di adempimenti che permettono un'accelerazione dei procedimenti davanti al CNF e che non sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica.

In ultimo, con l'introduzione del *comma 1-quater* alla disposizione in esame, è prevista una modifica all'articolo 3, del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, convertito modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, stabilendo - con l'inserimento del comma 6-ter - che nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda.

L'intervento normativo in esame di natura procedurale non è in grado di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3-bis

(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119)

L'articolo in esame è introdotto con la finalità di apportare modifiche all'articolo 2 del D.lgs. 119/1993 con l'aggiunta del comma 3-bis. Nella specie, si prevede che le persone legate al destinatario del provvedimento di revoca del cambiamento delle generalità di cui al comma 3 del citato decreto (coniuge, figli, unioni civili, filiazione) possono avanzare istanze motivate alla Commissione centrale prevista dall'articolo 10 del D.L. 8/1991, al fine di impedire che tale provvedimento di revoca produca i suoi effetti nei loro confronti.

Dopo una analisi istruttoria, la Commissione centrale accoglie l'istanza, qualora il provvedimento di revoca possa esporre il coniuge, l'unito civile e i figli vengano a rischi per l'incolumità personale (comma 3-ter dell'articolo 2 del D.lgs. 119/1993). La disposizione del nuovo comma 3-bis si applica ai destinatari dei provvedimenti di revoca del cambiamento delle generalità e a tutti coloro nei cui confronti siano stati adottati medesimi provvedimenti nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 (comma 3-quater dell'articolo 2 del D.lgs. 119/1993)

La modifica di natura precettivo-ordinamentale non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, volta a tutelare tutti i soggetti legati al destinatario del provvedimento di revoca del cambiamento delle generalità da eventuali effetti negativi in termini di pericolosità per la propria incolumità.

Articolo 4

(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa)

Gli interventi sull'articolo in esame riguardano modifiche ai commi 1 e 2 del testo originario. Innanzitutto, la prima modifica *al comma 1* prevede l'abrogazione, per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche, l'obbligo di depositare almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi. *Trattasi di una disposizione di natura ordinamentale dalla quale, pertanto, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*



La seconda modifica al comma 1 del presente riguarda, invece, una norma prettamente ordinamentale *di natura procedurale e incidente unicamente sul processo amministrativo, peraltro dettata dall'attuale fase emergenziale, che non comporta alcun onere per la finanza pubblica*. Analogamente, la modifica **al comma 2** dell'articolo in questione introduce una norma di carattere esclusivamente procedimentale; *la stessa non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*.

Articolo 5

(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile)

La disposizione in esame riguarda una doppia modifica all'articolo 85 del D.L. 18/2020: innanzitutto, con la prima, relativa **al comma 1, lettera a)** del presente articolo, si sostituiscono le parole "31 luglio 2020" con "31 agosto 2020" e si inserisce la lettera a-bis) con la quale si modifica il comma 4, primo periodo; pertanto, le parole "1° luglio 2020", vengono sostituite con quelle "1° settembre 2020".

Con riferimento alla lettere a) ed a-bis, si osserva che trattandosi di norme di carattere esclusivamente procedimentale, le stesse non recano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La seconda modifica al sopracitato articolo 85 riguarda, invece, l'inserimento del **comma 1-bis** all'articolo 5 del provvedimento in esame, con il quale si attribuisce all'ufficio di cui all'articolo 162, comma 5 del D.lgs. 50 del 2016 la denominazione di Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, aumentando le competenze di tale ufficio anche relativamente alla funzione di controllo preventivo di cui all'articolo 42, comma 3-bis del DPCM 5/2015. L'intervento in esame è teso a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici di carattere strategico sempre in continua crescita e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, in quanto la predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.

La disposizione presenta carattere ordinamentale e non è quindi suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla stessa sarà data attuazione nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche.

Capo II – Misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

Articolo 6

(Sistema di allerta Covid-19)

Le disposizioni recanti misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19, sono, in parte di *natura ordinamentale, e come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; in parte, prevedono la realizzazione della piattaforma di contact tracing da parte del Commissario, che utilizzerà a tal fine le risorse previste dal comma 3 dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nel limite massimo di 1.500.000 euro per l'anno 2020.*

Capo III – Disposizioni finanziarie e finali



Articolo 7
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo in esame prevede che dal provvedimento in esame, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7-bis
(Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio)

L'introducendo articolo 7-bis stabilisce che tra i servizi inseriti nei contratti di fornitura di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 vengano forniti gratuitamente sistemi di *parental control* ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco a contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto, disattivabili solo su richiesta del consumatore titolare del contratto. Deve essere assicurata dagli operatori del settore adeguata pubblicità al fine di permettere al consumatore di effettuare una scelta consapevole. Si prevede l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel caso di violazioni di tali obblighi.

L'introduzione dell'articolo è finalizzata a contenere i rischi del web e per valutare l'attività online dei più piccoli e non è in grado di determinare oneri a carico della finanza pubblica, essendo demandato agli operatori del settore l'obbligo di prevedere tali applicativi e relativi costi.

Articolo 8
(Entrata in vigore)

La disposizione disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, coincidente con il giorno successivo alla data di pubblicazione del medesimo sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 191, è
avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Tecnico Generale dello Stato

12/2 GIU. 2020



